

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 17

Adunanza 29 aprile 2008

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI MONCALIERI - VARIANTE PARZIALE N. 42 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 401 – 27639/2008

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, SALVATORE RAO e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori PATRIZIA BUGNANO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ALESSANDRA SPERANZA e GIORGIO GIANI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Moncalieri:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 33-204 del 12/06/2000, successivamente modificato con la Variante strutturale 15 di adeguamento al P.A.I. e relativa variante "*in itinere*", approvate con D.G.R. n. 18-5208 del 05/02/2007;
- ha approvato, undici Varianti parziali al P.R.G.C. vigente, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 10/2008 del 08/02/2008, il Progetto Preliminare della Variante parziale n. 42 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 13/03/2008 (pervenuta il 18/03/08), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), previsto dal citato settimo comma; (*Prat. n. 045/2008*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 56.115 abitanti nel 1971, 64.035 abitanti nel 1981, 59.700 abitanti nel 1991, 53.120 abitanti nel 2001; il trend demografico indica un'iniziale crescita dal 1971 al 1981,

- seguita da un graduale calo negli ultimi anni;
- superficie territoriale di 4.738 ettari, dei quali 3.046 ettari in zona pianeggiante e 1.691 ettari in area collinare: la “Capacità d’uso dei suoli” indica che 1.635 ettari appartengono alla classe I<sup>a</sup> e 527 ettari alla classe II<sup>a</sup>, è, altresì, caratterizzato dalla presenza di 291 ettari di aree boscate;
  - risulta compreso nel Circondario Torino, sub-ambito “Torino”, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
  - insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
  - è individuato dal P.T.R. e confermato dal P.T.C. come “Centro storico di media rilevanza regionale”;
  - fa parte del Patto Territoriale Torino Sud (insieme ad altri 22 Comuni e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Soggetto Responsabile è la Provincia di Torino;
  - centro locale sede di servizi interurbani a scala locale, individuato dalla Provincia come IV livello superiore;
  - infrastrutture viarie e di trasporto:
    - ferrovia;
    - centro di interscambio;
    - tangenziale e autostrada A6;
    - la ex – S.S. n. 20 (di interesse regionale), n. 29 (di interesse provinciale nel tratto considerato), la S.P. n. 125 e n. 126;
  - assetto idrogeologico del territorio è determinato:
    - dal Fiume Po, dai Torrenti Sangone, Chisola e Banna di Santena, nonché dai Rii Tepice e Valle Sauglio;
    - dalle Acque pubbliche del Canale della Ficca e del Rio di Pallera;
    - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte indica che 55 ettari del territorio comunale sono interessati da movimenti gravitativi: di cui 22 ettari da frane attive areali e 33 ettari da frane quiescenti;
    - dal “Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico” (P.A.I.), adottato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, che evidenzia la presenza di areali delle frane attive nel territorio del Comune di Moncalieri;
  - tutela ambientale:
    - inclusione nell’elenco di cui all’art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale del Fiume Po, dei Torrenti Sangone, Chisola e Banna di Santena nonché del Rio Tepice. Per effetto delle norme in esso contenute, lungo i relativi corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D. L.vo n. 42/2004 in conformità dell’art. 10 della L.R. 20/89;
    - il Progetto Territoriale Operativo del Po ed il Piano d’area;
    - l’Area Protetta Regionale Istituita della Fascia Fluviale del Po denominata “Lanca di Santa Maria e confluenza del PO-Banna e Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE “HABITAT BC 10017;
    - l’area attrezzata “Le Vallere” dell’estensione di 34 ettari, costituita dalla Regione Piemonte nel 1982;
    - una vasta porzione del territorio è sottoposta al vincolo di cui ai Decreti Ministeriali 1° agosto 1985, emanati ai sensi dell’art. 2 del D.M. 21/09/1984, denominati “Galassini” ed una porzione al vincolo ex lege 1497/1939 (sostituita dal D. Lgs n. 42/2004); tutta la porzione collinare ricade tra le Aree di approfondimento con specifica valenza paesistica, di cui all’art. 12 delle N.d.A. del P.T.R., da sottoporre alla formazione di un

Piano Territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, di competenza regionale;  
(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 10/2008 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone i seguenti contenuti:

- integrazione dell'art. 28-11 delle Norme di Attuazione, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera h), della L.R. 56/19077, onde consentire nelle aree agricole "EE", la realizzazione di strutture per l'esercizio dell'attività di allevamento e ricovero di animali da affezione da parte di aziende non classificate come agricole ex art. 2135 del Codice Civile;

Alla Variante risultano allegate:

- la relazione di compatibilità acustica ai sensi del comma 4 dell'art. 5 L.R. 52/2000;
- la relazione di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 20 della L.R. 40/1998;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune.

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 02/05/2008;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 04/04/2008;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come

modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 42 al P.R.G.C. del Comune di Moncalieri, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2008 del 08/02/2008, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, e con i progetti sovracomunali approvati;

2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale non vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Moncalieri la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta